

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 8 luglio 1998

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VENAUS - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 15-114430/98

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPPIA, ALDO MILETTO e GIUSEPPE GAMBA.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Venaus:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 139-16201 del 13/10/1987;
- è dotato di Variante n. 1 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 102-34579 del 09/05/1994;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 17/06/1998, la Variante parziale al suddetto P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Rilevato che con la variante riguarda un'area a servizi pubblici, ubicata nella zona retrostante la Casa comunale e la Casa parrocchiale, sulla quale l'Amministrazione comunale vuole consentire anche l'edificazione di un nuovo fabbricato da adibire ad oratorio parrocchiale;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/98 di adozione;

Dichiarato che:

- non sono rilevabili formali incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale poiché il medesimo è in corso di elaborazione e non è ancora stato formalmente adottato;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con progetti di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Dato atto che la verifica di compatibilità di cui sopra prescinde da ogni valutazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale così come precisati al settimo comma sopra citato;

Constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/08/1998;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 02/07/1998;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Venaus, adottata con deliberazione C.C. n. 21 del 17/06/1998, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Venaus la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole, di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
F.to M. Bresso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 8 luglio 1998.